**ISTANZA IMMEDIATA DI ACCESSO AGLI ATTI DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE**

Il sottoscritto **Luigi Cosmo Damiano Rebecchini**, quale capo-gruppo di Forza Italia Civici per Senigallia, chiede con la presente formalmente l’invio (anche tramite email) del PEG relativo al bilancio che si andrà ad approvare questa settimana.

Si richiede detto invio con massima urgenza al fine di poter esercitare il proprio ruolo e la propria funzione in seno al Consiglio Comunale p.v.

Si ricorda NON E’ POSSIBILE per la P.A. impedire al consigliere comunale l’accesso agli atti del Peg il quale rappresenta oggi un documento *in itinere* ostensibile.

L’art. 43 del TUEL stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Ed al secondo comma stabilisce che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, **tutte le notizie e le informazioni in loro possesso**, utili all'espletamento del proprio mandato…”.

Il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 4525/2014, ha ulteriormente precisato che** i consiglieri comunali hanno un **incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni**, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio

A nulla serve obiettare che, ad oggi, il Peg non sia stato approvato (finanche ovvio, atteso che prima occorre approvare il bilancio e poi, conseguentemente, le specifiche di spesa che però compongono il bilancio stesso). Infatti, in altra pronuncia, il Consiglio di Stato ***(sez. V, sentenza n. 3856 del 13 settembre 2016***) ha affermato che la generale disciplina in tema di accesso agli atti **non limita l’ambito ai soli provvedimenti conclusivi,** indicando – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo fino ad arrivare agli atti ENDOPROCEDIMENTALI (tale è senza dubbio la bozza del PEG).

Ed ancora: **l’attività in itinere** (gli atti cioè infra-procedimentali) è quindi sempre **accessibile** (T***.A.R. Campania - Salerno, sez.II, 7 novembre 2006, n.1961***). Anche il Tar Abruzzo, conspecifico riferimento al consigliere comunale, ha precisato che prevale un principio di “favor”, nel senso della più ampia “accessibilità”, intesa anche come forma di tutela e garanzia, finalizzata al pubblico interesse, dovendosi detto diritto essere riconosciuto addirittura anche nei confronti di documenti rappresentativi di **mera attività interna dell’Amministrazione**, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna (***così T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, 29 maggio 2006 n.386***,).

Infine, in modo assolutamente espresso e senza tema di smentita (in realtà non vi sarebbe stato alcun bisogno di tale pronuncia, perché fin troppo evidente l’ostensibilità del PEG al consigliere comunale anche prima della sua formale approvazione) il **Dipartimento governativo per gli Affari interni e Territoriali**, chiamato ad esprimersi sul diniego di una Amministrazione comunale di garantire l’accesso agli atti ad un consigliere comunale, sulla PROPOSTA di PEG (esattamente il nostro caso), con **Massima del 18 maggio 2017, ha stabilito:**

*“… gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato… Nel caso particolare, si rileva che l’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al Piano esecutivo di gestione (PEG), al comma 3, prevede la facoltatività dell’adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L’art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto di gestione disponendo al comma 3 una deroga per tale tipologia di comuni in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232. Ciò premesso,* ***non appare che le disposizioni in parola contengano limitazioni all’accesso nei riguardi dei consiglieri comunali*** *i quali,* ***oltre ad avere diritto di visionare ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del comune****, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi dell’articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che “****la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto*** *entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”. Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato,* ***non sembra che possa negarsi l’accesso agli atti richiesti.*** *Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato”.*

Tutto ciò premesso si insiste nella richiesta e si chiede in termini di legge l’immediato invio della proposta di PEG.

Luigi Cosmo Damiano Rebecchini

(capogruppo di Forza Italia)